

LXXXII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Tittoni svolge un'interrogazione sull'abolizione delle servitù nelle provincie ex-pontificie — Risposta del sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. — Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di contabilità generale — Osservazioni del ministro del tesoro; e quindi dei deputati Andrea Costa, Armirotti, Cavalletto, Morelli, De Zerbi, Odescalchi, Ferraris e Adolfo Sanguinetti — Risposte del deputato Vacchelli, relatore, e del ministro — Il deputato Menotti Garibaldi ed altri propongono un emendamento all'articolo 4 — Osservazioni dei deputati Morelli, Florenzano e Del Giudice — L'emendamento è accettato dal ministro — È approvato; e si approvano gli articoli della legge.

La seduta comincia alle 10.20 antimeridiane.

Fortunato, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì 10 corrente, che è approvato.

Interrogazione al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazione del deputato Tittoni ed altri al ministro di agricoltura e commercio.

Non essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, prego il sotto-segretario di Stato di voler occupare il seggio del ministro.

L'onorevole Tittoni ha presentato la seguente domanda di cui do lettura:

“ I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio circa la non avvenuta pubblicazione del regolamento per la legge 24 giugno 1888, n. 5489 e circa la

necessità di prorogare i termini per l'applicazione della medesima.

“ Tittoni, Zucconi, Menotti Garibaldi. ”

L'onorevole Tittoni ha facoltà di svolgere questa interrogazione.

Tittoni. La legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù nelle provincie ex-pontificie, più di qualunque altra, potrà riuscire benefica o funesta alle popolazioni rurali secondo il modo col quale verrà applicata. Intanto, nell'incertezza di questo modo, gli agricoltori sono turbati e trepidanti, specialmente nelle località, e non son poche, dove alle servitù che si devono abolire è connessa la stessa loro esistenza; dipendendo da esse la possibilità di continuare a vivere e dimorare nelle borgate dove sono nati.

Io credo che, più delle dichiarazioni che potrà fare il Governo, varranno a rassicurare gli animi i fatti, varrà soprattutto una larga e liberale applicazione del comma 3º dell'articolo 9 della legge

in ciò che concerne l'ammissione degli utenti all'affrancazione delle servitù contro i proprietari.

Intanto però, oltre questa parte importantissima della legge, ve ne sono molte altre che è necessario chiarire e spiegare, anche perchè non accada che, interpretandole le Giunte degli arbitri in modo difforme, ne consegua una diversa applicazione della legge nelle varie provincie o nei vari circondari. E per questo che, i miei amici Zucconi e Menotti Garibaldi, si sono uniti a me per interrogare il Governo se intenda addivenire alla pubblicazione di un regolamento che noi riteniamo assolutamente indispensabile.

Tenendomi strettamente nei limiti consentiti ad una interrogazione, e tralasciando i punti secondari della legge, che pure meriterebbero qualche schiarimento, enuncierò a quattro punti che sono importantissimi e sui quali richiamo in special modo l'attenzione dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

L'articolo 12 della legge dà incarico ai prefetti di compilare l'elenco dei beni soggetti alle servitù in ciascun comune. Io credo che i prefetti abbiano adempiuto con zelo a questo compito ed anzi, per quanto riguarda la provincia di Roma, non solo lo credo ma mi consta, e quindi ritengo anche che gli elenchi siano presso che compiuti. Però si può essere sicuri, anche prima di aver udito dalla bocca dell'onorevole sotto-segretario di Stato il risultato del lavoro fatto, che, non ostante la miglior buona volontà, ci sarà qualche comune che non potrà presentare gli elenchi nel termine stabilito che scade in questo mese di giugno; e che tra quelli presentati, ce ne saranno alcuni errati o incompleti. Ora è chiaro che, se si vogliono tutelare efficacemente i diritti delle popolazioni, non bisogna considerare questo termine come perentorio; ma ammettere la presentazione di elenchi suppletivi, sia per determinare o descrivere le servitù che non siano state comprese nei precedenti, sia per correggere le indicazioni errate. Potrebbe nascere il dubbio se convenga prorogare con nuova legge il termine; ma io credo che basti spiegare nel regolamento che quel termine non è perentorio perchè non occorra nessuna proroga. Del resto, la legge non parla di decadenza, e decadenza non c'è; e non ci potrebbe essere, secondo le regole elementari e generali del diritto civile. Dunque, tocca al regolamento chiarire questo punto.

La seconda questione è quella della pubblicazione degli elenchi, e dei reclami. La pubblicazione si fa secondo la legge comunale e provinciale; e ci sono due mesi pei reclami. Se, in

questo tempo, gli interessati non si muovono, potranno poi validamente ed efficacemente addurre le loro ragioni? Io credo che lo possano quando saranno chiamati davanti agli arbitri. Ora, anche su questo, mi pare necessario che il regolamento si spieghi, consentendo a ciascuno di esporre innanzi agli arbitri tutte quelle eccezioni che crederà nel suo interesse.

Ci ha poi un'altra parte importantissima; la quale maggiormente mi impensierisce, perchè credo che alcune Giunte degli arbitri comincino già ad interpretare la legge in modo affatto contrario alle intenzioni del legislatore.

Perchè si son create queste Giunte d'arbitri? Per avere un provvedimento spiccio, sollecito, e soprattutto poco costoso; altrimenti c'erano i tribunali, e non ci sarebbe stato bisogno di creare questo nuovo istituto.

Ora, c'è qualche Giunta che dichiara applicabili le norme della procedura dei tribunali ordinari; quindi, di regola, il rito sommario; e, in quanto alle spese, ce n'è una che ha prescritto che gli atti si facciano in carta da bollo da lire 3.60 e che sieno registrati. E qualcuna ha chiesto anche un locale separato con uscieri, portieri e via dicendo, e tutto ciò porta non lievi spese che i comuni poi son chiamati ad anticipare ed i cittadini a pagare. Ora, mi pare che, se il Ministero non contrasta subito queste tendenze, cadranno a carico dei comuni un cumulo di spese insopportabili.

A me pare che debbano applicarsi le disposizioni del Codice di procedura civile, circa il procedimento arbitrale, per le quali gli arbitri non son tenuti nè ai termini, nè alle norme di procedura dei tribunali ordinari; che non debbano applicarsi le tariffe giudiziali; che debbano le Giunte d'arbitri riunirsi nei locali dei tribunali ordinari.

Può sorgere anche un'altra questione circa lo stipendio o indennità che si credesse concedere agli arbitri; e che in ogni caso a me parrebbe non dovesse essere compreso fra le spese che sono a carico dei contribuenti. Se a questi arbitri è necessario uno stipendio, che non sia rimborso di spese materiali, tale stipendio deve essere a carico dello Stato: il farlo pagare alle parti equivarrebbe a volere che le parti nei giudizi ordinari pagassero lo stipendio dei magistrati, ciò che evidentemente non sarebbe nè logico nè giusto.

Su questo la legge non dice nulla; è dunque essenziale che il regolamento disciplini anche questa materia.

Vi è finalmente un altro punto anche importantissimo, e riguarda la disposizione cui ho accennato (e che proprio è quella che dà un carattere

provvido alla legge, mentre senza di essa sarebbe una legge disastrosa) che ammette gli utenti alla affrancazione dei beni soggetti alle servitù.

Ebbene, in questo caso i diritti dei proprietari sono già dalla legge efficacemente tutelati; perchè il proprietario, il quale riceve il canone conserva ipoteca sulla proprietà stessa; e quando il canone per avventura non venga pagato, rientra nel possesso dei suoi beni. Invece la posizione degli utenti non ha garanzie, ed è tutta subordinata al pagamento del canone che quindi è necessario assicurare in modo preciso.

Deve innanzitutto indicare il regolamento come gli utenti si associeranno, chi li rappresenterà, come godranno i beni, come sarà ripartito tra loro il contributo, come se ne assicurerà la riscossione.

Perchè, se non si dispone che il contributo debba essere iscritto in ruoli e riscosso coi privilegi delle imposte, e se non si stabilirà in modo serio la responsabilità degli amministratori, quest'organismo non funzionerà o funzionerà male, e gli effetti della legge saranno interamente frustrati.

In questo modo mi pare di aver brevemente accennato agli inconvenienti più gravi che possono verificarsi per difetto od errore d'interpretazione delle parti principali della legge.

E mi auguro che le spiegazioni che mi darà l'onorevole sotto segretario di Stato valgano a rassicurare non tanto me quanto le popolazioni interessate alla esecuzione di questa legge, la quale, se sarà applicata bene, eviterà un'agitazione agraria, che altrimenti il Governo avrebbe la responsabilità di creare artificialmente nelle provincie nostre dove fortunatamente i torbidi agrari sono stati finora quasi ignoti. (*Bravo!*)

Presidente L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Amadei, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Risponderò alle domande fatte dal mio amico, onorevole Tittoni, nel modo più chiaro e più conciso che mi sarà possibile.

Innanzitutto posso assicurare il deputato Tittoni e la Camera che la esecuzione della legge 24 giugno 1888 fin dalla sua pubblicazione ha richiamata tutta l'attenzione e tutte le premure del Governo. Prima cura è stata quella di sollecitare la costituzione delle Giunte degli arbitri volute dall'articolo 8 della legge. Infatti le Giunte sono già costituite in tutti i circondari dove è sede di tribunale ed alcune di esse hanno già cominciato le loro funzioni.

Il lavoro della compilazione degli elenchi, che la legge vuole terminato dentro l'anno dalla pubblicazione di essa, procede con speditezza e regolarità. Gli elenchi sono compiuti nelle prefetture di Ancona, Ferrara, Ascoli-Piceno e Ravenna; sono quasi compiuti nelle provincie di Pesaro e Urbino, Bologna, Perugia e Macerata. Nella provincia di Roma, dove il lavoro è più esteso e più importante, sono resi definitivi gli elenchi di 26 comuni, sono in corso di pubblicazione quelli di 70 comuni; gli elenchi di 110 comuni si trovano presso gli agenti delle imposte per essere riveduti.

Il prefetto di Roma confida che dentro il termine dell'anno tutti gli elenchi potranno essere ultimati.

Ma il deputato Tittoni, giustamente preoccupandosi della possibilità che possa decorrere il termine dell'anno prima che per tutti i comuni gli elenchi siano compilati e pubblicati, ha domandato se il Governo intende di pubblicare un regolamento e se in questo verrà chiarito se il termine di un anno stabilito nell'articolo della legge per la compilazione e pubblicazione degli elenchi sia o pur no, perentorio.

L'onorevole deputato Tittoni sa benissimo che la compilazione di un regolamento per una legge tanto importante e tanto complicata richiede la maggior ponderazione. Prima di compilarlo il Ministero ha voluto vedere quali erano le più gravi difficoltà che si incontravano nell'applicazione della legge. Dopo che lo ha compilato, per maggior diligenza, ha voluto sentire sopra di esso l'autorevolissimo parere del Guardasigilli; e questo parere è stato favorevole. Ora il progetto di regolamento è stato inviato al Consiglio di Stato, ed appena questo Consesso avrà dato il suo parere, il regolamento sarà pubblicato.

Il termine di un anno, a nostro avviso, non è perentorio, perchè la legge non statuisce per il decorrimo di esso, alcuna decadenza o nullità; e movendo da questa convinzione nel progetto di regolamento abbiamo formulato l'articolo 4° in questi termini: " Se delle servitù o dei diritti di cui all'articolo 1° della legge vennero omissi, o le indicazioni intorno ad essi furono fatte in modo incompleto ed imperfetto, negli elenchi pubblicati, e divenuti definitivi, i prefetti sono tenuti come hanno di ciò notizia, o sopra richiesta delle Giunte di arbitri a fare elenchi suppletivi i quali saranno egualmente compilati e pubblicati secondo l'articolo 12 della legge. »

Quest'articolo risponde pure all'altra domanda

fatta dall'onorevole Tittoni: circa il termine di due mesi stabilito per i reclami contro gli elenchi pubblicati. Ora è evidente che se si possono fare degli elenchi suppletivi decorre ancora contro questi il termine che è fissato per il ricorso contro il primo elenco. Di più dal complesso della legge non resta alcun dubbio sopra questa interpretazione. D'altronde non è a dimenticarsi che per gli articoli 9, 10 e 11 della legge gli interessati possono far valere tutti i loro diritti avanti alla Giunta arbitrale sull'esistenza, o sui limiti, o sulla natura della servitù.

Un'altra domanda dell'onorevole deputato Tittoni riguarda la procedura che deve seguirsi dalle Giunte arbitrali e l'indennità per gli arbitri.

Quanto alla procedura, in un articolo del regolamento verrà stabilito che è in facoltà della Giunta degli arbitri di stabilire i termini e il metodo del procedimento per i mezzi d'istruzione e per la difesa delle parti in base all'articolo 17 del Codice di procedura civile.

Quanto all'indennità dovuta agli arbitri, il Ministero riteneva che nessuna indennità fosse dovuta, ma una delle Giunte già costituite, ha domandato che venisse applicata per l'indennità la tariffa civile.

Questa domanda ci parve grave e chiedemmo su di essa il parere del ministro di grazia e giustizia, il quale rispose che non era il caso di applicare la tariffa civile.

Ora abbiamo sottoposto al Consiglio di Stato il quesito, se sia o no dovuta una indennità agli arbitri. Se la risposta che ci verrà dal Consiglio di Stato, sarà affermativa ne stabiliremo la misura nel regolamento; tenendo conto, come osservava benissimo l'onorevole Tittoni, che sebbene queste spese sieno anticipate dai comuni, vengono in ultimo a gravare gli utenti; e che quindi è necessario di farle con la maggiore parsimonia possibile.

Non è facile ugualmente, di rispondere all'altra domanda fatta dal mio amico Tittoni, relativa al dominio collettivo degli utenti, o per il caso contemplato dall'articolo 9, che la condizione dei luoghi abbia resa necessaria l'affrancazione di una parte o di tutto un possesso col pagamento di un canone annuo al proprietario; o per le disposizioni dell'articolo 15, che danno agli utenti il dominio collettivo quando le comunanze o le associazioni, a vantaggio delle quali erano le servitù, più non esistono o non rispondono allo scopo della loro fondazione.

Questa domanda dell'onorevole Tittoni, involge la grave questione del dominio collettivo degli

utenti; e mi ricordo che le disposizioni contenute nei due articoli di cui ho parlato, suscitavano alla Camera vivissima discussione. Gli onorevoli Costa e Pantano sostenevano, che dovessero ammettersi alla affrancazione solo quegli utenti costituiti in consorzio od associazioni che avessero la personalità giuridica. L'onorevole Grimaldi, allora ministro di agricoltura, rispose che questa proposta era restrittiva in quanto che la legge rispettava i diritti anche di quelle comunanze ed associazioni che non avevano la personalità giuridica.

Comunque ciò sia, io debbo limitarmi a ricordare all'onorevole Tittoni ed alla Camera come la detta relazione che precede il disegno di legge fatta dal mio amico l'onorevole Zucconi, il quale veramente in questa questione ha portato lungo studio e grande amore, si chiuda con un ordine del giorno che fu votato dalla Camera e che dice:

“ La Camera confida che il Governo, premessa un'apposita inchiesta amministrativa sulle comunanze, partecipanze, ed università rurali esistenti nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia, presenterà un progetto di legge portante le norme generali per l'esistenza, l'esercizio, e dove ne sia il caso lo scioglimento dei detti domini collettivi, compatibilmente cogli interessi dell'agricoltura, della consistenza del suolo, e della silvicoltura. ”

Come vede l'onorevole Tittoni in quest'ordine del giorno è proprio contemplato il caso su per il quale si parla della esistenza dei domini collettivi. L'inchiesta amministrativa è stata già incominciata e procede con quella diligenza e cautela che richiede un argomento così delicato. Appena avremo gli elementi necessari formuleremo il progetto di legge, e probabilmente esso sarà presentato alla Camera prima che il lavoro delle Giunte sia a termine. Ad ogni modo, se occorre, il Ministero prenderà in esame i fatti speciali riguardanti i domini collettivi degli utenti e dopo udito il parere delle Giunte arbitrali e il parere dei Consigli dei comuni, dove risiedono i beni, le associazioni o comunanze, adotterà quelle risoluzioni che crederà più opportune.

Io spero di aver soddisfatto così alle domande dell'onorevole deputato Tittoni e degli altri firmatari della interrogazione e spero che la Camera sarà persuasa che il Governo, come era suo dovere, ha procurato che la legge 24 giugno 1888 abbia sollecita e completa esecuzione nell'interesse delle popolazioni.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Tittoni.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge di contabilità.

Presidente. L'ordine del giorno reca; "Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato."

Onorevole ministro del tesoro, accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

Giolitti, ministro del tesoro. Accetto il disegno di legge della Commissione, riservandomi di proporre un emendamento all'articolo 4.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Fortunato, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 89-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Darò lettura degli articoli.

"Art. 1. All'articolo 29 della legge sulla contabilità generale dello Stato, del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

"Il progetto di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso comprenderà;

1. Il prospetto dei capitoli di bilancio da variarsi, sia per leggi già votate dal Parlamento sia per prelevamenti già approvati sui fondi di riserva;

2. Le variazioni che occorrono nelle previsioni delle entrate, e delle spese obbligatorie e d'ordine;

3. Il riepilogo del bilancio di previsione, rettificato con le modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

"Vi sarà unita la presunta situazione delle attività e passività dell'amministrazione del Tesoro alla fine dell'esercizio. »

(È approvato).

"Art. 2. Per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, devono andare in economia.

"Si considerano come impegnate le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, o per contratto, o in compenso di opere prestate o di forniture fatte nel corso dell'esercizio.

"L'impegno legale di ogni somma, dovrà essere accertato dalla Corte dei conti, e nel rendiconto

consuntivo dovranno indicarsi le cause di ogni singolo impegno. »

(È approvato).

"Art. 3. Per le maggiori spese che occorrono oltre gli stanziamenti di bilancio, potrà presentarsi, contemporaneamente al rendiconto consuntivo, un separato disegno di legge complessivo quanto alle spese obbligatorie e d'ordine.

"Le maggiori spese di altra natura dovranno essere proposte con disegno di legge speciale per ogni capitolo del bilancio al quale si riferiscono e saranno comprese nel rendiconto dell'esercizio quando i relativi disegni di legge sieno proposti prima o contemporaneamente alla presentazione del consuntivo.

"Quando il rendiconto consuntivo è stato approvato, le ulteriori variazioni che per aumento di spese occorresse di fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti, saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell'esercizio in corso. »

(È approvato).

"Art. 4. Possono stipularsi a licitazione od a trattative private, contratti per appalto di lavori con Società di operai legalmente costituite, purchè il lavoro non superi le lire 100 mila, e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera.

"I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro eseguito e potranno per essi emettersi mandati a disposizione con le stesse norme delle spese da farsi ad economia.

"In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato. »

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. Fin da principio dichiarai che mi riservava di proporre un emendamento a questo articolo quale è proposto dalla Giunta generale del bilancio. L'emendamento consisterebbe in questo: di sostituire alle parole: *con Società di operai legalmente costituite*, le parole: *con Associazioni cooperative di operai legalmente costituite*.

Le ragioni di questa sostituzione, che io prego la Commissione e la Camera di voler accettare, sono queste. Se l'articolo della legge parla di *Società di operai*, nasce in primo luogo il dubbio se voglia accennare alle Società di mutuo soc-

corso. Ora, ognuno il quale conosca gli scopi a cui tendono le Società di mutuo soccorso, si persuaderà facilmente della necessità assoluta di evitare che esse possano mai diventare Società assuntrici di appalti e d'impresе. Il mutuo soccorso è un concetto completamente separato dalla cooperazione per il lavoro. Il denaro che forma il capitale delle Società di mutuo soccorso non può servire ad altri scopi tranne quelli indicati dalla legge del 15 aprile 1886.

Se poi con le parole: " Società di operai, " s'intendono le società civili costituite con la forma e con gli effetti indicati dal Codice civile, in tal caso noi andiamo incontro ad un altro pericolo, cioè che poche persone, anche due sole, si mettano insieme e assumendo il nome di operai, costituiscano fra loro una Società per mettersi in condizione di avere degli appalti a trattative private, con esclusione degli altri concorrenti.

Per evitare i pericoli da me indicati conviene mantenere scritte nella legge le parole *Associazioni cooperative*, perchè il vero concetto, il vero scopo a cui tende questo articolo è di far sì che operai esercenti uno stesso mestiere si possano unire fra di loro, assumere dei lavori, compierli essi stessi direttamente, personalmente, e dividere fra di loro il prezzo dell'opera stessa.

Le parole poi *Associazioni cooperative di operai* indicano non solamente le associazioni permanenti, ma indicano anche, anzi indicano principalmente quelle associazioni di operai le quali si costituiscono di volta in volta allo scopo di assumere determinate imprese.

Per le ragioni che ho accennate ritengo che la formula da me proposta: *Associazioni cooperative di operai* provveda a ciò che è nell'interesse delle classi operaie, molto meglio di quello che provvederebbe la formula proposta dalla Giunta del bilancio.

Nella relazione della Giunta generale del bilancio vedo indicato che parlando in genere di Società operaie, s'intese di allargare il concetto contenuto nel disegno di legge ministeriale estendendolo ad un numero maggiore di associazioni.

Trattandosi di un primo esperimento parmi evidentemente essere opportuno preoccuparsi meno di allargarne la portata, e più di ordinarlo in modo che possa dare buoni frutti.

È nell'interesse delle classi operaie di fare in modo che questa disposizione sia mantenuta strettamente nei limiti nei quali è stata proposta, perchè, se noi la estendiamo per modo che possa arrecar danno alle Società di mutuo soccorso, o prestarsi a frodi per mezzo di associazioni simu-

late, noi verremmo a screditare l'applicazione di questa disposizione e ad impedire che si facciano su questa via altri passi. Se invece l'organizzazione di queste Società darà buoni frutti è certo in primo luogo che il Governo sarà indotto a valersene con frequenza, ed è pure probabile che nella nostra legislazione si potrà gradatamente ampliare l'applicazione dei principii che informano questo articolo di legge.

Per queste considerazioni pregherei la Commissione a voler sostituire le parole da me indicate a quelle da essa proposte, e prego la Camera a volere approvare l'articolo con tale modificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Costa.

Costa Andrea. Da parecchi anni alcuni di noi ebbero occasione di sollevare alla Camera la questione della modificazione della legge di contabilità, ed io sono ben lieto oggi nel vedere che finalmente si è resa, in parte, giustizia alla nostra proposta.

Mi compiaccio che l'onorevole Giolitti, con un articolo di modeste proporzioni, ma che avrà, che potrà avere, una benefica applicazione, abbia trovato modo non di favorire, ma di mettere in grado le associazioni di operai di poter fare ciò che fecero fino ad ora gli appaltatori privati. E poichè per una volta tanto si può essere ministeriali, dichiaro che io sono d'accordo con lui nel voler mantenuto, nell'articolo di legge, le parole: " Società cooperative. "

Egli ne ha detto le ragioni astratte; e io potrei citare, giacchè l'occasione mi si offre, un esempio pratico.

La Camera sa, anzi posso dire il paese sa di che feconda attività i braccianti operai di Ravenna abbiano dato prove nell'esecuzione dei lavori dell'Agro romano, ed anche lavorando presso privati che affidarono loro bonificamenti di terre ed altro. Ebbene certi appaltatori, messi in condizione di non poter più esercitare la loro speculazione per la concorrenza legittima, e molto benefica per gli operai e per lo Stato in generale, che faceva loro la società dei braccianti di Ravenna, che cosa fecero? Ricorsero appunto all'espedito accennato dall'onorevole Giolitti, di costituirsi, secondo il Codice di commercio, in apparenza di associazione operaia nel comune di Mezzano, per vedere di fare concorrenza all'Associazione dei braccianti di Ravenna, e vennero così appunto a dare la giustificazione di quanto accennava il ministro, e del pericolo a cui certamente si andrebbe incontro, quando noi

parlassimo vagamente di associazioni di operai senza parlare di associazioni cooperative.

Vi è poi in sostegno della nostra opinione una ragione pratica. Perchè le associazioni operaie producano, lavorino, costruiscano, devono essere essenzialmente associazioni di mestieri o di arti affini. Ora le associazioni di mutuo soccorso, che certamente, se si approvasse l'articolo come è proposto dalla Commissione, verrebbero a godere dei vantaggi della legge, non possono essere sul serio prese come associazioni di mestieri, sia perchè vi appartengono operai che esercitano professioni diverse, sia perchè vi appartengono operai, e proprietari, e soci onorari. Ed io e l'onorevole ministro Giolitti siamo membri di associazioni operaie di tal sorta, e credo che anche vi appartengano il Re e il Principe di Napoli che non sono certamente operai nel senso vero ed ordinario della parola.

Ora perchè la legge abbia appunto lo scopo sociale che le si vuole dare, io credo che si debba mantenere il testo quale fu proposto dall'onorevole ministro, accettando peraltro le modificazioni proposte dalla Commissione per ciò che concerne l'abolizione della frase "sentito il parere del Consiglio di Stato."

Quanto poi alle parole dell'articolo che si riferiscono ai lavori ove la mano d'opera si può separare dalla fornitura, essendo questa una frase che dava maggiore esplicazione, e che forse era superflua ma non completamente inutile, io credo che si possa indifferentemente accettarla o no.

Aggiungo poi un'ultima considerazione, ed è questa: io spero cioè che questa legge non rimanga isolata, ma che sia il principio di una serie di leggi feconde le quali valgano a completarla ed a renderla, più che sia possibile, efficace. E se l'onorevole Giolitti, come vi si è messo sin dal principio della sua assunzione al potere, si manterrà sopra questa strada, e cercherà di sviluppare questi germi fecondi, stia pur certo che anche da questa estrema punta di estrema Sinistra noi saremo qui per appoggiarlo con tutto il cuore nostro, perchè noi accettiamo il bene da qualunque parte esso venga.

Non ho quindi alcuna difficoltà di approvare questa modesta disposizione di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

Armirotti. Dopo le parole dette dall'onorevole ministro e dall'onorevole Costa, potrei quasi rinunciare a parlare. Ma siccome sembrami che qualche cosa si possa ancora dire, così mi limiterò ad esporre poche considerazioni.

Io ho letto attentamente la relazione dell'onorevole ministro e quella della Commissione, e mi è parso che l'articolo 5 proposto dal Governo corrisponda agli ordini del giorno votati in parecchie occasioni dalla Camera. Ma non ho potuto comprendere a quale concetto siasi ispirata la Commissione col togliere dall'articolo proposto dal Governo le parole *Società cooperative* per sostituirvi quelle di *Società operaie*.

Forse dipende da questo: che quando si parla anche fra persone colte e nei giornali, di associazioni cooperative e di associazioni operaie, si fa ordinariamente molta confusione, perchè ben pochi conoscono che cosa praticamente siano costesse associazioni, e quali siano veramente gli scopi che si propongono le une e le altre. È bene dunque mettere in sodo che quando si dice: Società operaia, ordinariamente si parla di associazioni di puro mutuo soccorso. E la stessa legge che ha provveduto pel riconoscimento delle Società di mutuo soccorso limita talmente i loro scopi, che il disposto di quella legge verrebbe ad urtare con le disposizioni di questa, qualora si votasse l'articolo come è proposto dalla Giunta.

Infatti, mentre la legge che accorda il riconoscimento alle Società di mutuo soccorso stabilisce che abbiano quei ben determinati scopi, le Società cooperative, invece, costituite a scopo di consumo o di produzione a termini del Codice di commercio, hanno uno scopo netto, ben determinato e diverso. Anzi le associazioni, costituendosi, indicano esse stesse quale sia lo scopo, che hanno in mira e il genere di lavoro od i lavori a cui vogliono dedicarsi.

Conosco parecchie Associazioni di lavoratori. Ne abbiamo, per esempio, una a Sampierdarena, che è costituita col titolo di Società cooperativa di produzione per l'industria meccanica; e non fa altri lavori che di questo genere. Essa concorre agli appalti del Ministero della marina, agli appalti del Governo in genere per lavori che rientrano nell'orbita delle industrie meccaniche, non chiede i favori di nessuno, e forse poco vantaggio potrà avere da questo disegno di legge.

Ma io penso che vi sono appunto quelle Associazioni, cui accennava il mio amico Costa, costituite di braccianti e di contadini o che si andranno di mano in mano costituendo e che meritano di essere incoraggiate.

Ed è a questo fine dunque che accetto l'articolo proposto dal Governo: purchè si tolgano le parole: *sentito il parere del Consiglio di Stato*, che mi sembrano inutili; e ne dico il perchè. Le Associazioni che vogliono concorrere a un lavoro, devono avere

il certificato di idoneità senza di che non possono presentarsi. Che ragione c'è adunque di sentire il parere del Consiglio di Stato? La direzione di quel dicastero che fa l'appalto prenderà da sé tutte le informazioni, e tutti i provvedimenti necessari per avere le garanzie necessarie.

Approvo anche la soppressione di quell'inciso con cui si faceva obbligo al Governo di dividere gli appalti dei lavori per ciò che ha tratto alle forniture di materiali dalla parte della mano d'opera. Che sia lasciata facoltà al Governo di fare questa separazione quando la creda necessaria, lo ammetto; ma che si stabilisca come obbligo no.

Queste sono le modeste mie osservazioni, e spero che il Governo, la Commissione e la Camera vogliano accettarle. E dichiaro che voterò l'emendamento proposto dal ministro del tesoro, perchè mancherebbe, secondo me, completamente lo scopo per cui questa legge è stata proposta, quando si dicesse *Società operaie*, invece di *Società cooperative*, come la Commissione vorrebbe.

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

Cavalletto. Io credo che la Camera accetterà la proposta del ministro del tesoro e che questa questione terminerà senza altra discussione. Ma devo in questa occasione ricordare al ministro del tesoro un'antica mia raccomandazione a proposito della legge di contabilità.

Noi abbiamo un sistema di contabilità per cui, per eseguire dei pagamenti bisogna fare un lungo giro per la registrazione dei mandati alla Corte dei conti; inoltre non rade volte questi mandati tornano indietro per minime correzioni e devesi riprendere il lungo giro, nei casi ordinari si perde per lo meno un 20 giorni, faticando molto gli uffici e spendendo danaro in impiegati che in parte si potrebbero risparmiare.

Ma abbiamo poi un danno gravissimo nel sistema dei pagamenti che si usa per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici.

Ogni rata di pagamento dev'essere corredata da una perizia; questa viene a Roma al Ministero; dev'essere esaminata dalla ragioneria, passa alla Corte dei conti, e se c'è un piccolo errore torna indietro. Il tempo minimo per fare un pagamento delle rate degli appalti pubblici è di tre mesi; se poi c'è un piccolo errore, anche di frazione di lira, ce ne vogliono sei, mentre con tutta sicurezza si possono fare *in loco* cotesti pagamenti con l'impiego di cinque o sei ore e nulla più, senza tutte queste pratiche che infine sono pure formalità.

Io vorrei che l'onorevole ministro del tesoro si occupasse di questo argomento per ottenere il grandissimo vantaggio della semplificazione del servizio, e per conseguire negli appalti dei lavori pubblici maggiori facilitazioni, poichè gl'impresari che debbono attendere molto tempo i pagamenti, si rivalgono poi sui lavori. Questo sistema allontana dall'appalto dei lavori pubblici molti impresari seri, cioè gli uomini dell'arte che eseguono bene i lavori; e gli appalti poi cadono in mano a speculatori e banchieri i quali sono corrivi ai litigi e speculano su questi, e non hanno quel certo decoro che ha l'impresario vero, poichè il banchiere non vede che l'interesse.

Questa non è questione che si possa risolvere improvvisamente; ma vorrei pregare l'onorevole ministro del tesoro di studiarla con sollecitudine e di venire innanzi alla Camera con un piccolo disegno di legge per stabilire questa semplificazione che tornerebbe di grande utilità alla finanza dello Stato.

Presidente. L'onorevole Morelli ha facoltà di parlare.

Morelli. Nell'articolo quarto si parla dei contratti a trattativa privata e anche delle licitazioni. Quanto alle trattative private, la legge non esige che ci siano atti preparatori; ma per le licitazioni, secondo le regole generali, occorre un deposito per coloro i quali vi prendono parte, appunto per garantire che la convenzione sarà poi stipulata senza che l'aggiudicatario abbandoni l'offerta. Io convengo che non si debba chiedere nessun deposito per questa specie di contratti di favore; ma siccome dove non è detto nulla nella legge speciale, si deve ricorrere alla legge generale, può nascere il dubbio che tutte queste Società cooperative, per poter prendere parte alla licitazione, abbiano bisogno di fare i depositi. E poichè non voglio che tali depositi sian fatti, domando se il ministro non ravvisi necessario di aggiungere qualche parola atta ad evitare ogni questione in proposito. Se poi egli crede che, anche con l'articolo come è ora formulato, questo concetto sia chiaramente espresso, mi accontenterei anche di una sua dichiarazione: ma almeno questa parmi necessaria; perchè se nulla è detto in questa legge speciale, si può far la questione che si debba ricorrere alla legge generale.

E giacchè mi trovo a parlare, vorrei fare una domanda al ministro: vale a dire se non creda necessario che di questi contratti si presenti un elenco in occasione del conto consuntivo.

Siccome sono contratti, quasi direi, di natura

privilegiata, così parmi opportuno che, in occasione del conto consuntivo, se ne abbia a presentare un elenco alla Camera come mezzo di controllo del modo come funziona questo speciale provvedimento di favore.

Presidente. L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare.

De Zerbi. Dirò due sole parole, perchè la Camera tutta ha una opinione diversa da quella che ho io.

Io sono della opinione della maggioranza della Giunta generale del bilancio; vale a dire sono d'opinione che si debba fare questa derogazione dalla legge generale in favore delle società operaie, e non delle società cooperative soltanto. Già nella relazione che precede il disegno di legge presentato dalla Giunta generale, è detto come nella frase: *Società operaie, legalmente costituite*, siano comprese le società cooperative; quindi, mi pare che valga la pena di pensare al perchè si chieda che questo privilegio si dia ai meno e non si dia ai più; si dia ad alcuni operai soltanto, e non si dia a tutti.

Che cosa intende l'articolo ora in discussione, quando parla di "società operaie legalmente costituite"?

Le società costituite a termini dell'articolo 1700 e seguenti del Codice civile, le società cooperative già esistenti anticipatamente, e ogni sorta di società operaie.

Invece con la formula del ministro del tesoro, si restringe questo privilegio solamente alle organizzazioni esistenti delle società cooperative, e in tal modo si va incontro a questo pericolo: che la società cooperativa abbia questo privilegio e menomi o tolga la libertà dell'individuo, del singolo operaio coll'obbligarlo ad andare nel seno di cotesta società, e ad accettarne la disciplina.

Ora a me pare che convenga rispettare la libertà di quegli operai i quali non la pensino come la direzione delle società cooperative esistenti. E voi renderete possibile questa libertà, quando renderete possibile anche agli altri operai di costituirsi essi in società civili per assumere quel lavoro.

Diceva l'onorevole ministro: voi, così, venite a snaturare l'indole delle società di mutuo soccorso. Ma onorevole ministro, chi parla di società di mutuo soccorso? Esse sono costituite dalla legge con lo scopo determinato di soccorso mutuo.

Qui invece si parla di società in genere; di società costituite secondo le prescrizioni della legge comune, e che voi vorreste escluse con la dizione che proponete.

Diceva anche l'onorevole ministro: ma in queste società può anche entrare chi non è operaio, per sfruttare il beneficio che all'operaio si concede.

Ma anche nelle società cooperative, siano di produzione siano di consumo accade la stessa cosa; perchè voi non distinguete le une dalle altre.

Io, ad esempio, posso garantirvi che in molte società di consumo entrano, per essere esentati dal dazio di consumo, persone che tutto sono fuorchè operai; e che in molte società cooperative di produzione entrano persone che non sono operai, ma proprietari. Nè ivi fate o potete far distinzione.

Vi citate ad esempio le società cooperative agricole. Ce n'è una a Palmi (per citarne una che conosco molto bene) che ha per oggetto la fabbricazione del vino; una società enologica. Con la dizione che proponete per questo articolo, voi non potrete escludere questa società cooperativa da un appalto, per esempio, di lavoro in muratura. Lo potrete, perchè la legge dice: il "Governo potrà"; ma allora, se tutto è rimesso alla vostra facoltà, voi avete escluso anche il pericolo di dover dare questo appalto a licitazione o a trattativa privata quando vi accorgete che nelle società dette di operai vi siano degli intrusi. Dal momento che è facoltativa la concessione voi potete esercitare il controllo e vedere se siano veri o falsi operai.

Dunque quando è rimosso questo pericolo, perchè volete dare questo privilegio solamente alle società cooperative organizzate? Perchè voler rafforzare un'organizzazione la quale può essere utile e può anche esser dannosa quando ad essa diate forza tale da obbligare tutti gli operai a seguire la politica di questa organizzazione? Non ho altro da dire.

Odescalchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Odescalchi. Io sono favorevole alla dizione del Ministero e credo che proprio sia bene specificare che si tratta di un beneficio alle associazioni cooperative: perchè l'utile di questa legge, secondo la mia mente, deve essere per le società costituite in modo che cooperativo sia il lavoro e cooperativo sia il guadagno. Se vogliamo comprenderci altre società di altro genere potranno venirne degli inconvenienti che da altri oratori sono stati espliciti, e sui quali quindi non serve che io mi soffermi. Ma io ho chiesto di parlare per tutt'altro motivo, e cioè per chiedere

all'onorevole ministro alcune spiegazioni intorno al primo comma dell'articolo 4, che dice:

“ Possono stipularsi a licitazione od a trattative private, contratti per appalto di lavori con società di operai legalmente costituite, purchè il lavoro non superi le lire 100 mila, e si tratti di appalti, nei quali predomini il lavoro della mano d'opera. ”

Ora alla presentazione di questa legge non è stata estranea la costituzione della Società dei braccianti, Società questa veramente cooperativa, ma per lavori di terra. Evidentemente è la mano d'opera che in questa Società predomina sopra qualunque altra prestazione. Però, ad esempio di questa, si sono formate altre Società: ve n'è, ad esempio, una dei muratori fatta e costituita non ha guari a Roma. Io ho anzi assistito ai suoi inizi e, dico il vero, non mi pareva fondata su solidissime basi. Ma ora debbo con piacere dire che la credo modificata in modo da procedere perfettamente; e so che ha presi alcuni appalti di lavori in muratura che ha eseguiti bene anche per alcuni miei amici.

Ora io dico: volete dare il beneficio di questa legge solamente quando si tratta di lavori di terra? Oppure volete estenderla ad altre Società cooperative, per esempio quella dei muratori? Se si deve appaltare un lavoro di muratura, come potrete decidere se il valore della pietra predomini sopra il valore della mano d'opera?

Come si è costituita la Società dei muratori, così ho visto che si è recentemente costituita una Società di falegnami. Ora io vi porto un esempio pratico. Lo Stato dovrà appaltare, se li farà in legno, i palchi del palazzo di giustizia: e potrà, invece di appaltarli ad un impresario, appaltarli ad una Società cooperativa di falegnami. Come farà in questo caso a distinguere se il valore del legno sia maggiore del valore della mano d'opera?

Capisco bene che queste sono cose che si agguistano per via, ed io non ci annetto una grandissima importanza. Però ho voluto rilevare la cosa per additare al ministro una questione che avrà facile modo di scioglierla fra breve, perchè l'una e l'altra Società cooperativa si presenteranno certo agli appalti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

Armirotti. Io farò una breve osservazione all'onorevole De Zerbi.

Egli dice che vi sono, sotto la denominazione di Società cooperative, le Società di consumo, di produzione, di lavoro e via dicendo.

Ma io dico (e mi pareva di averlo già detto

prima) che queste associazioni ordinariamente sono ben distinte; ma in ogni modo si potrebbe dire, per esser più chiari, associazioni cooperative di lavoro.

Ci sono certamente anche associazioni cooperative di lavoro o consumo. Noi ne abbiamo una che macina il grano per fare le paste ed il pane, e poi vende i prodotti: ma l'onorevole De Zerbi comprende che questa associazione non concorre certamente all'appalto per lavori di forniture di macchine, di scafi di navi, di cannoni, di fucili, ecc.

Le associazioni di lavoro, ripeto, hanno ben determinato il loro scopo nell'atto stesso della loro costituzione. Quella, per esempio, dei braccianti di Ravenna ricordata dall'onorevole Odescalchi, non andrà certamente a concorrere alla fornitura dei palchi in legno di lusso che si faranno pel palazzo di giustizia, (come accennava giustamente l'onorevole Odescalchi) ma concorrerà solamente a quei lavori che sono adatti allo scopo che si prefigge; come la società dei muratori non andrà a concorrere ad appalti per lavori meccanici.

Le Società cooperative sono divise per mestieri: ci sono quelle dei muratori, dei falegnami, dei fabbri, dei meccanici, e via via. A me pare dunque che la legge sia chiara, e sia una maggior garanzia alle Società cooperative di lavoro. Se si dicesse solamente società di operai, si comprenderebbero tutte le associazioni di operai e di mutuo soccorso, alle quali la legge vieta già, se sono legalmente costituite, di poter concorrere ai lavori, perchè non devono fare che ciò che è determinato nel loro statuto.

Quanto poi ai pericoli accennati dall'onorevole De Zerbi, cioè che in queste società potranno entrare anche non operai, e che gli operai dovrebbero subirne le influenze rispondo che il Codice di commercio non limita il numero di tali associazioni, e a quelli che non comoda stare in una, possono crearne altre; come non può essere limitato il numero dei soci.

Dunque il timore che gli operai restino vincolati a quelli che hanno già costituita la società, e debbano accettare le idee dei capi; mi permetta l'onorevole De Zerbi di dire che non ha valore pratico. Imperocchè, mentre un gruppo di 1000 o 2000 operai, come è avvenuto da noi, si sono costituiti in Società cooperativa di consumo, di lavoro e per la costruzione di case, nessuno vieta che altri 100, 200, 1000 operai si riuniscano in associazione cooperativa per lo stesso scopo e per assumere i medesimi lavori.

Non mi pare quindi che esistano i pericoli segnalati dall'onorevole De Zerbi, mentre sarebbe pericoloso davvero allargare la portata della legge con le parole: Società operaie. Quindi accetto la formula proposta dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Ferraris. Fatta astrazione dalla questione di massima, se cioè convenga o no introdurre una disposizione speciale in favore di questo genere di contratti, non potrei a meno di associarmi alla proposta del Governo, che spero sarà accettata anche dalla maggioranza della Commissione, affinché si dica: "associazioni cooperative legalmente costituite."

Costa Andrea. Di operai.

Ferraris. Verrò dopo a questo.

Si persuada l'onorevole De Zerbi che i pericoli che egli teme non si verificheranno. Le associazioni cooperative hanno uno statuto in cui sono anche stabilite le operazioni che possono fare; e non avverrà che una società vinicola, una società di consumo, possa concorrere ad un appalto di lavori pubblici, perchè lo statuto sociale glielo proibisce.

Non è possibile infatti ottenere la registrazione dell'atto di costituzione di una società cooperativa, se non sono nettamente definiti gli scopi per i quali la società è costituita. Credo però eccellente l'emendamento che l'onorevole Armirotti ha proposto; affinché si dica "associazioni cooperative di lavoro, perchè in tal modo probabilmente evitiamo qualsiasi pericolo. Siccome la Società cooperativa di lavoro è un tipo che si va attualmente diffondendo in varie parti d'Italia, e specialmente tra quegli operai che esercitando, come disse benissimo l'onorevole Odescalchi, un'arte affine, si propongono di concorrere a piccoli appalti ed a concessioni di lavori, così io credo che con quella designazione di *associazioni cooperative di lavoro legalmente costituite tra operai* si evitino i pericoli che sono temuti dall'onorevole De Zerbi e da altri.

Qualche collega mi ha pure espresso il desiderio che l'emendamento fosse formulato in questo modo, ed io mi rimetto all'onorevole ministro ed alla Commissione se credono di accettarlo. "Associazioni cooperative di lavoro legalmente costituite tra operai, che per la maggior parte attendono alla esecuzione diretta dei lavori." Così si eviterebbe l'ingerenza dello speculatore.

Se il Governo e la Commissione credono di accettare questa formola, la manterrò perchè

completa il pensiero che è stato così chiaramente formulato dall'onorevole Armirotti.

Mi associerei pure alla proposta dell'onorevole Morelli affinché il Governo, nel conto consuntivo di ogni anno, presenti un elenco di queste concessioni, perchè così potremo seguire codesti esperimenti diretti ad iniziare e promuovere un nuovo movimento cooperativo operaio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io desidero fare alcune osservazioni.

La prima è questa: che mi pare assai fondato il dubbio sollevato dall'onorevole Morelli e che deriva da un'aggiunta che la Commissione ha fatto nell'articolo da essa formulato. Quando si tratta di contratti a trattativa privata, non è prescritto dalla legge alcun deposito.

La legge di contabilità prescrive il deposito quando si tratta sia di licitazione, sia di asta pubblica; e ne è evidente la ragione. Ora, se la Commissione mantiene, come fu da essa formulato, l'articolo quarto con la parola *a licitazione*, evidentemente bisognerebbe stabilire che, in questo caso, non si applica la legge di contabilità per quanto concerne i depositi. Io quindi rivolgo preghiera alla Commissione di acconsentire che la parola "a licitazione" sia soppressa.

Ed a tale preghiera mi confortano altre e più sostanziali considerazioni.

Si tratta di lavori che lo Stato dovrebbe affidare alle Società cooperative all'uopo costituite. Io comprendo la gara quando si tratta di appalti propriamente detti, quando si trovano di fronte grandi e piccoli speculatori. Ma è assai diverso il caso che stiamo discutendo. Si vuole fare un tentativo, un santo e lodevole tentativo; di far cioè scomparire fra lo Stato appaltante e l'operaio che i lavori deve eseguire, l'appaltatore che è quello che ritrae i grandi guadagni. Poi si tratta di piccoli lavori, di lavori che non possono eccedere le 100,000 lire. Perchè volete suscitare, tra le diverse Società cooperative, quando ne esistono, una pericolosa gara? Lasciate che il Governo dia queste piccole imprese a trattative private. Quando però la Commissione mantenesse la parola "licitazione" allora bisognerebbe fare una aggiunta per dispensare le Società cooperative concorrenti, dal deposito prescritto dalla legge di contabilità.

Io mi associo poi completamente alla osservazione fatta dal mio amico Maggiore Ferraris, a proposito delle Società cooperative che possono concorrere agli appalti.

Evidentemente non può venire in testa a nessuno che una Società cooperativa di consumo possa concorrere all'appalto di lavori d'opere pubbliche; il disegno di legge è fatto nell'interesse delle Società cooperative per il lavoro.

Se si tratterà di movimenti di terra, si potranno far contratti con quelle Società di braccianti che hanno per iscopo di fare movimenti di terra. Se si tratterà di lavori da muratore, si potranno far contratti con le Società di muratori.

E qui aggiungo che la osservazione fatta dal collega Odescalchi, parmi meriti l'attenzione del Ministero e della Camera; poichè nei casi e nelle ipotesi da lui fatte, evidentemente la mano d'opera è inferiore al valore del materiale; nel qual caso avverrebbe questa diversità di trattamento: che le Società, ad esempio, di braccianti, come sono quelle che si costituirono nelle Romagne, possono assumere lavori dal Governo; mentre le Società di muratori, per semplice lavori di muratura, come quella costituitasi in Roma, non potrebbero non fruire dei benefici di questa legge.

Io so bene che è molto difficile lo stabilire con precisione i casi nei quali anche per altri lavori, che non siano movimenti di terra, possa il Governo fare questi contratti.

Ma poichè la questione è di difficile soluzione, e quando non si creda risolverla improvvisamente, a me pare si potrebbe rimandar l'articolo quarto alla Commissione (*Interruzioni*) perchè possa studiarlo d'accordo col Ministero e coi colleghi che hanno elevato delle eccezioni: non intendo però di fare una proposta formale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vacchelli, relatore. L'onorevole Sanguinetti vorrebbe che fosse tolta dall'articolo la parola *licitazione*; ma io non potrei consentire alla sua proposta.

La Commissione ha voluto dare facoltà al Governo di fare questi contratti non solo a trattativa privata, ma anche per licitazione, considerando che molte volte può accadere che in quello stesso luogo dove le opere devono eseguirsi, esistono più società cooperative di operai le quali possono egualmente eseguire quei lavori.

Ora se il Governo dovesse scegliere una piuttosto che l'altra Società, farebbe atto di favoritismo, atto che si presterebbe troppo facilmente a censure che, anche quando sono infondate, sono sempre elemento di malcontento che noi dobbiamo cercare di evitare.

Quando esistano più Società cooperative che possano assumere un dato lavoro, il Governo

chiamerà tutte queste Società affinchè, appunto nella licitazione facendosi una concorrenza onesta fra di loro, venga a stabilirsi quale di esse debba assumere l'opera.

L'onorevole Morelli, relativamente a questi contratti per licitazione, dubita che le Società chiamate a fare la loro offerta in una licitazione siano obbligate a dare un deposito. Ma l'onorevole Morelli non dà abbastanza importanza alla disposizione tassativa, precisa, assoluta proposta all'articolo 4 dove diciamo addirittura che in questi contratti la cauzione è data soltanto in una determinata maniera, cioè soltanto mediante trattenuta sugli importi dei lavori eseguiti.

Ad ogni modo, per parte mia non ho difficoltà alcuna a dichiarare che era nell'animo della Commissione che assolutamente non si facessero depositi per le offerte di licitazione. E siccome non dubito che eguale dichiarazione sarà fatta dall'onorevole ministro, così credo che l'onorevole Morelli potrà per questa parte tenersene pago.

L'onorevole Morelli ha poi fatta anche un'altra raccomandazione alla quale si è associato l'onorevole Maggiorino Ferraris; ed è che in occasione della presentazione dei rendiconti consuntivi, sia presentato alla Camera un elenco di questi contratti. Io accolgo ben volentieri questa proposta dell'onorevole Morelli e dell'onorevole Maggiorino Ferraris.

Questo articolo che noi introduciamo nella legge di contabilità, è un articolo, come è detto nella relazione, approvato quasi ad esperimento dei modi che si svolgeranno poi in seguito, per facilitare agli operai la possibilità di poter conseguire più largamente l'utile prodotto dal loro lavoro. Credo quindi convenientissimo che appunto di questa esperienza se ne abbia una dimostrazione effettiva dalla presentazione di un documento in allegato al rendiconto: e perciò mi associo in nome della Commissione, a questa raccomandazione fatta dagli onorevoli Morelli e Ferraris Maggiorino.

L'onorevole Cavalletto ha parlato delle difficoltà e delle lungaggini che si hanno per i mandati che si emettono in pagamento di lavori fatti per conto dello Stato. Ma l'onorevole Cavalletto mi pare non abbia inteso di alludere a questi contratti speciali, ma abbia inteso di parlare in generale delle disposizioni della legge di contabilità per tutti gli altri contratti; poichè a dir vero per ciò che concerne questi contratti speciali la Commissione ha appunto introdotto un'aggiunta nell'articolo allo scopo di ottenere che questi pagamenti sieno fatti con tutta sollecitudine.

L'onorevole Odescalchi ha domandato: come si potranno distinguere i contratti nei quali prevale la mano d'opera dai contratti nei quali la mano d'opera non prevale? Onorevole Odescalchi, questo risulta dalle perizie; perchè ogni lavoro che deve farsi porta con sè una perizia, una perizia con tutte le sue analisi, la quale valuta quale è il valore della mano d'opera che deve esser prestata per compiere quel dato lavoro, e qual'è il valore dei materiali, che in quel dato lavoro, devono essere impiegati; bene inteso che bisognerà formulare poi i contratti in modo da rispondere a queste disposizioni della legge di contabilità; poichè giustamente osservava l'onorevole Odescalchi, le difficoltà di contrattare con una Società di muratori, la quale voglia assumere un dato contratto di muratura.

In questo caso, onorevole Odescalchi, io credo che il Governo dovrà trovare il modo di distinguere la fornitura dei materiali dalla mano d'opera. Si può benissimo fare un contratto, pel quale, per esempio, il Governo fornisca separatamente i mattoni, le pietre e la calce, abbandonando agli operai i piccoli materiali, come sabbia, od altro, e la mano d'opera.

Io so che contratti di questa forma sono stati stipulati in opere di molta importanza, con buonissimo esito, tanto nell'interesse di quello che fa eseguire il lavoro, quanto nell'interesse degli operai.

Ad ogni modo, la Commissione non potrebbe abbandonare la massima di consentire questa speciale facilitazione ai contratti, nei quali predomina la mano d'opera, perchè se noi abbandoniamo questo concetto, corriamo facilmente il pericolo di spingere le Società cooperative in una via nella quale poi non potranno camminare. Le Società cooperative non hanno capitali importanti, e se devono assumere contratti, nei quali predomina la fornitura dei materiali, che devono essere impiegati, non avendo capitali proprii coi quali sopperire a questa bisogna, sono costrette a dipendere da altri ed allora tutto quell'utile che esse possono conseguire dai contratti di favore, che fa per esse lo Stato, va ad essere assorbito da questi altri fornitori.

Vengo ora al punto principale della discussione, che si è agitata nel seno della Commissione, quella, cioè, se si debba dire: Società di operai, o Società cooperative di operai.

A questo riguardo, la Commissione del bilancio si è divisa, com'è detto nella relazione, in maggioranza e in minoranza, ma, a dir vero, la minoranza fu di poco inferiore. Il relatore, in questa questione speciale, apparteneva alla minoranza,

aveva cioè l'opinione che si dovessero mantenere nell'articolo le parole: " Società cooperative. „ Ad ogni modo, avrei adempito al debito di esporre anche le ragioni che furono accampate dai sostenitori dell'opposta opinione, se non mi avesse sollevato da quest'obbligo l'egregio mio collega De Zerbi, il quale, facendo parte della maggioranza, ne ha esposte le considerazioni con la solita sua chiarezza e precisione.

Per mia opinione personale convergo nel riconoscere che non si può ammettere la semplice dizione di Società di operai.

Ma a chi ha da rivolgersi un ministro, quando ha un contratto da fare, se nella legge è detto soltanto Società di operai? E se poi ci mettiamo in questo indirizzo, perchè Società di operai, e non un operaio solo? Io credo che, con questa dizione, metteressimo il Governo in una difficoltà grandissima.

Fu poi già osservato che non è il caso di parlare delle Società di mutuo soccorso, perchè esse, a sensi della legge del 1886, non possono assumere questi lavori, perchè andrebbero fuori del loro scopo. Ed io credo che importa mantenere pel suo bene ogni istituzione nello scopo pel quale essa è creata.

Ora se noi avessimo ad adottare disposizioni, per le quali le Società di mutuo soccorso fossero autorizzate ad entrare in un ordine di azioni, diverso da quello stabilito dalla legge del 1886, noi faremmo cosa contraria al bene di quelle istituzioni, ed annulleremmo tutte quelle limitazioni, tutti quei vincoli, che appunto, per conservare sicuramente lo scopo, vennero inserite nella legge del 1888.

La maggioranza, o per dir meglio alcuni dei membri della maggioranza della Giunta avevano una certa riluttanza ad accettare queste Società cooperative, temendo che queste Società cooperative, costituite a scopo economico, avessero poi ad assumere un'azione politica, un'azione dannosa alla libertà del lavoro.

Ma la libertà del lavoro noi non la vogliamo violare. Creda l'onorevole De Zerbi che questa disposizione non impedirà che gli operai, anche isolati, abbiano a trovare lavoro, perchè non è detto che tutti i contratti si debbano fare con le Società cooperative; non se ne faranno con esse che alcuni soltanto, quindi resterà tutta una altra larghissima quantità di lavoro alla quale potranno concorrere egualmente tutte le altre Società operaie, ed anche tutti gli operai isolati.

Avverto poi l'onorevole De Zerbi che è bensì vero che si possono costituire Società cooperative anche fra non operai, ma dal momento che noi,

nella legge, diciamo che il Governo non ha facoltà di far contratti se non con Società cooperative di operai, evidentemente i benefici della legge non potranno andare che a favore delle Società operaie.

Di fronte a questa questione delle Società cooperative bisogna prendere un partito netto.

Le Società cooperative sono istituzioni che servono ad agevolare agli operai il modo di poter trarre un maggior frutto dall'opera loro.

Non disconosco che la formazione di queste Società, mentre agevola le pacifiche lotte del lavoro, può anche dare occasione all'abuso che si faccia di esse. Può darsi che, invece di unire gli operai allo scopo che meglio facciano, e giustamente facciano valere il merito dell'opera propria, abbiano a spingersi fino a voler impedire la libertà del lavoro in quelli che alle Società cooperative non appartengono.

Ma sarà compito del Governo, sarà compito dello Stato di impedire e di reprimere questi abusi che dalle Società cooperative si facciano.

Ma perchè gli abusi sono possibili, questa non è una ragione per respingere la legge in sé stessa.

Le difficoltà che si presentano nelle questioni che interessano le Società operaie sono, come lo dimostra l'esperienza degli altri Stati, grandemente agevolate dalla istituzione delle Società cooperative.

A queste Società abbiamo già concesso alcuni speciali favori relativi alla loro costituzione nel Codice di commercio.

Sono istituzioni che, a mio credere, dobbiamo francamente riconoscere e lealmente accettare.

Limitando poi la disposizione dell'articolo ai contratti che si fanno con le Società cooperative, mentre non domandiamo una cauzione che garantisca la esecuzione del contratto, abbiamo la garanzia morale di potere contrattare con una Società che non può venir meno ai suoi impegni così facilmente, come può accadere ad un individuo.

Per queste ragioni, come opinione personale del relatore, accetto in massima la proposta dell'onorevole ministro e quanto all'emendamento presentato dagli egregi colleghi Armirotti e Ferraris Maggiolino, per parte mia l'accetterei purchè venisse modificato in questo modo " ... contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di lavoro legalmente costituite "; io non andrei più in là di questa frase.

L'onorevole Ferraris avrebbe consigliato si dicesse:

" Associazioni le quali per la maggior parte fossero costituite da individui dediti al lavoro. "

Questa disposizione sarebbe troppo particolareggiata e metterebbe il ministro nella necessità di dover richiamare ogni volta l'elenco degli iscritti nella Società cooperativa, per sapere se può o meno con quella Società contrattare.

Pregherei quindi l'onorevole Ferraris di accontentarsi della prima parte del suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, ministro del tesoro. Ho piacere di constatare che la disposizione dell'articolo nella sua sostanza non è stato combattuto da alcuno. Una piccola frecciata ebbe soltanto dall'onorevole De Zerbi, il quale accennò che ne temeva le conseguenze politiche. Su questo campo io credo che ci sia molto più da temere da coloro che non hanno voglia di lavorare che da coloro i quali cercano lavoro. (*Bene!*)

De Zerbi. Rettorica.

Giolitti, ministro del tesoro. Non è rettorica, onorevole De Zerbi, è una considerazione che ritengo vera! L'individuo che lavora e vive col suo lavoro, non è mai un uomo pericoloso! lo creda pure! (*Bene! Bravo!*)

Lei troverà elementi pericolosissimi per la società, in coloro che non fanno niente. (*Benissimo!*)

Passo a rispondere alle singole domande: perchè di obiezioni vere al principio dell'articolo, nessuno ne ha fatte, ed è inutile che io formoli delle obiezioni ipotetiche per avere poi il piacere di combatterle. L'onorevole Odescalchi mi ha domandato come si potranno interpretare le parole dell'articolo le quali pongono per condizione che *si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera.*

Io gli dirò che, nell'articolo quale io lo avevo formulato, era fatto una specie di commento a codesto principio generale, aggiungendo queste parole: *o nei quali sia possibile appaltare separatamente la fornitura dei materiali dalla prestazione d'opera.* La Commissione ha tolto queste parole, non perchè non dividesse il concetto del Ministero, ma perchè quelle parole le parvero inutili in quantochè separate le forniture dalla mano d'opera, l'appalto di questa rimane compreso nell'articolo quale è proposto dalla Commissione. Quando, per esempio, si dovrà costruire un muro, l'appalto della fornitura dei materiali potrà esser fatta secondo le regole ordinarie; l'appalto dell'opera potrà esser dato ad una associazione cooperativa di operai.

Quanto poi a giudicare volta per volta se in una data opera predomini la mano d'opera o predomini invece il valore del capitale occorrente

è questione di apprezzamento, che non si può a meno di lasciarsi al Governo, essendo impossibile stabilire per legge *a priori* dei criteri fissi. Io credo che l'onorevole Odescalchi potrebbe contentarsi di queste dichiarazioni, le quali concordano con quelle fatte dalla Commissione del bilancio in quella parte della relazione, nella quale giustifica la soppressione delle parole da me indicate e che erano contenute nel progetto ministeriale.

L'onorevole Cavalletto ha, in occasione di questa disposizione di legge sulla contabilità, ricordato la opportunità di trovar modo di accelerare i pagamenti dei lavori che si fanno per conto del Governo. Egli ha ragione: ogni ritardo nei pagamenti non va a carico degli appaltatori, ma dello Stato; se non in quell'appalto nel quale il ritardo avviene, in altri appalti di natura simile: perchè colui il quale contratta con lo Stato, e sa che avrà il pagamento con ritardo, calcola questo ritardo nel passivo del contratto, e chiede un prezzo di tanto maggiore. L'onorevole Cavalletto sia sicuro che studierò tutti i mezzi possibili, per raggiungere lo scopo che egli si propone. Quanto all'articolo del quale stiamo discutendo, il pericolo di ritardo vien tolto dalla facoltà che si dà al Governo di provvedere con mandati a disposizione: in tal modo, mettendo la somma occorrente a disposizione del funzionario che sorvegli l'opera, a misura che l'opera progredisce, il funzionario eseguisce il pagamento; il rendiconto poi e tutte le formalità vengano dopo che il pagamento è stato eseguito, per esaminare se il funzionario delegato ha fatto bene il suo dovere.

L'onorevole Morelli ha espresso il timore che possa occorrere, nei casi di licitazione, il deposito per esservi ammessi.

Ha già risposto l'onorevole Vacchelli quanto al timore che possa occorrere una cauzione a garanzia del contratto, e veramente circa la cauzione non vi può esser dubbio perchè l'ultimo comma stabilisce espressamente che la medesima verrà costituita mediante ritenuta per le rate di prezzo del lavoro.

Ora io prego l'onorevole Morelli di considerare che il deposito per prendere parte alla licitazione non è obbligatoriamente imposto dalla legge di contabilità; ma tale obbligo di un deposito si stabilisce nei capitolati; ora chi avrà da redigere i capitolati per questo genere di contratti, sapendo lo scopo dalla legge, non stabilirà certamente mai l'obbligo nelle associazioni cooperative di fare un deposito per essere ammesse a fare offerte in caso di licitazione.

Questo pericolo quindi credo si possa ritenere eliminato.

L'onorevole Morelli ha domandato ancora che al conto consuntivo si aggiunga un elenco di questi contratti. Io credo che ciò si potrà fare senza che occorra scriverlo nella legge.

Morelli. È una semplice raccomandazione!

Giolitti, ministro del tesoro. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questa raccomandazione, bene inteso che non inseriremo il testo dei contratti; altrimenti il volume del consuntivo potrebbe assumere proporzioni allarmanti.

L'onorevole Ferraris ha sostenuto la convenienza di aggiungere alle parole *Società cooperative* le parole *di lavoro costituite legalmente fra operai*, appunto per escludere che possano concorrere associazioni di consumo.

Evidentemente è nell'intendimento sia del Ministero sia della Commissione che si tratti di Società cooperative di lavoro.

Del Giudice. Chiedo di parlare.

Giolitti, ministro del tesoro. Si tratta di appalti di lavori da eseguirsi direttamente dai componenti l'associazione, e quindi non può essere dubbio che non vi possono concorrere le associazioni cooperative di consumo. Ad ogni modo non ho alcuna difficoltà che si iscriva nel testo della legge la dichiarazione che si tratta di associazioni cooperative *di lavoro*, nel qual modo, lo ripeto, non si fa altro che esprimere il concetto del Ministero.

L'onorevole Sanguinetti accennò alla convenienza di sopprimere la parola *licitazione*.

Ma come ha già osservato il relatore della Giunta del bilancio, in primo luogo la licitazione è indicata non come obbligo, ma come facoltà nel Governo. In secondo luogo questa facoltà nel Governo può in qualche caso tornare utile, perchè quando si presenteranno due o più associazioni per assumere lo stesso lavoro, quale potrebbe essere il criterio di scelta? Parmi evidente non potersi tenere altro sistema tranne quello di scegliere quella fra le associazioni concorrenti la quale faccia patti migliori.

È questo il mezzo di scelta più imparziale che ci possa essere e a tale scopo pregherei l'onorevole Sanguinetti di accettare che rimanga inserita nell'articolo la facoltà nel Governo di ricorrere alle licitazioni.

Alcuni oratori hanno accennato che l'articolo, quale è proposto dalla Commissione, toglie l'obbligo del parere del Consiglio di Stato. Questa è modificazione di forma e non di sostanza, poichè

come è detto nella relazione della Commissione, si toglie dall'articolo l'accenno al parere del Consiglio di Stato per la sola ragione che tale parere è richiesto dalla legge generale per tutti i contratti a trattativa privata eccedenti una certa somma, e non occorre quindi parlarne in questo articolo.

Con questo credo di aver risposto a tutte le osservazioni che mi sono state fatte.

Ripeto che io spero potersi in seguito fare su questa via ulteriori progressi, ma intanto è conveniente andare con molta prudenza specialmente nei primi passi, perchè se la cosa riesce bene, molto facilmente potremo andare avanti per tale via. Se invece, per aver voluto eccedere nelle concessioni sin dal primo giorno, nasceranno in pratica degl'inconvenienti, se questo articolo avesse a servire a speculazioni di cattivo genere, noi faremmo dei passi indietro invece che innanzi; la qual cosa non è nell'intendimento nè di coloro che hanno parlato, nè certamente del Governo. (*Approvazioni*).

Presidente. Gli onorevoli Menotti Garibaldi, Ferraris, Peyrot, Armirotti, Bobbio, Sanguinetti Adolfo, Galimberti, Berti, Delvecchio, Chiapusso, Costa Andrea, Fortunato, Sacchi, Panattoni, Odescalchi, Ferrari Luigi e Bovio hanno presentata questa modificazione al capoverso primo dell'articolo 4:

“ Possono stipularsi a licitazione ed a trattative private contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, purchè, ecc. ”

L'onorevole Vigoni ha domandato di parlare, mi sembra?

Vigoni. L'onorevole relatore mi ha prevenuto nei commenti che intendeva fare alle proposte degli onorevoli Odescalchi e Sanguinetti, per ciò rinunzio a parlare.

Presidente. Onorevole Morelli?

Morelli. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro che egli accetta la mia raccomandazione di pubblicare, nel bilancio del suo dicastero, un elenco dei contratti stipulati con queste Associazioni cooperative, e che non occorre deposito per queste in caso di appalto, lo ringrazio, e null'altro ho da aggiungere.

Florenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Florenzano. Al punto in cui è giunta la discussione, mi permetta la Camera pochissime parole.

La differenza sostanziale fra l'articolo del Ministero e quello della Commissione, a me pare

che consista prima nella parola “ licitazione, ” che trovasi nel disegno della Commissione, e che viene ora accettata dall'onorevole ministro. La licitazione è una garanzia ed evita il privilegio, favorendo una benefica concorrenza. Quindi su questo punto dell'ammissione di quella parola, non mi pare che si faccia più questione.

La seconda differenza consiste nell'aver la Commissione soppresso, molto opportunamente le parole “ sentito il Consiglio di Stato, ” perchè si evita una quantità di lungaggini.

Viene la terza differenza sostanziale, che ha dato occasione al vivo dibattito fatto sinora, cioè quali saranno le Associazioni che la legge ammetterà a fruire di questo vantaggio.

A me pare che la formula dell'onorevole ministro fosse restrittiva; la formula invece della Commissione è molto più larga, e non incontra nella pratica gli inconvenienti che furono lamentati.

Se di questo beneficio potranno godere tutte le società di operai legalmente riconosciute, potrebbe ciò essere occasione e sprone a molte associazioni che ora si sottraggono al riconoscimento giuridico, per domandare la protezione della legge.

Se invece il beneficio volete restringere alle sole società cooperative, non saranno certo le cooperative di credito, nè quelle di consumo che ne godranno, ma soltanto le società cooperative di lavoro o di produzione.

Ora queste Società cooperative di produzione, esistono in alcune provincie del nostro paese, e non ne esistono in altre, questa è la verità. Si è detto che la legge sarà eccitamento... (*Rumori, interruzioni*).

Presidente. Non interrompano.

Florenzano. ...a costituire questi nuovi organismi.

Crispi, presidente del Consiglio. Che c'è di male?

Florenzano. Non vi sarebbe niente di male, ma io dubito che si possa per virtù di un articolo di legge creare organismi dove non esistono, e non esistono per difetto di collettività, di spirito di associazione.

La conseguenza a cui arriverete sarà questa, che alcune Società diverrebbero privilegiate, e non potè essere pensiero del Governo, come non lo è della Camera, di creare degli enti privilegiati, ma sibbene chiamare alla gara feconda del lavoro tutti gli operai consociati legalmente in sodalizzi riconosciuti.

Ora se volete favorire le associazioni locali degli operai, voi dovete tener conto della posi-

zione di fatto della grande maggioranza del paese.

Noi non abbiamo in Italia l'organismo delle cooperative di produzione e di lavoro, che solamente in poche località, dove è maggiormente sviluppato il sentimento della collettività e del principio di associazione. Naturalmente il lavoro degli amici delle classi lavoratrici è appunto questo, di promuovere la creazione di questi organismi; e nessuno di noi si sottrasse nè si sottrarrà a questo doveroso compito in mezzo alle popolazioni della sua provincia. Ma allo stato delle cose una legge che concede lavoro alle sole cooperative, sarebbe un privilegio per poche associazioni già costituite, e che si presenterebbero quà e là in province diverse e lontane dalle proprie sedi, prendendo il posto della gente del luogo.

Se questo è un provvedimento di favore alle classi lavoratrici, allargatelo. Voterò perciò l'articolo 4 come venne formulato dalla Commissione, convinto che nel favorire i ceti operai non si debbano creare gelosie e preferenze a danno della concordia e della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

Del Giudice. Anzitutto mi permetto di fare una questione pregiudiziale. Noi ci troviamo di fronte ad un emendamento, presentato a nome della Commissione del bilancio.

Vacchelli, relatore. No.

Del Giudice. Come no!?

L'articolo 4 è stato deliberato dalla maggioranza della Commissione del bilancio; ora testè ho inteso l'onorevole relatore che ammetteva fosse modificato l'articolo. Se l'ha fatto per suo conto personale, rispetto la sua opinione. Però la vecchia Commissione del bilancio non può aver deliberato perchè non esisteva; e la nuova che io sappia non è stata prevenuta; per conseguenza...

Presidente. Ma che! onorevole Del Giudice, la Commissione del bilancio è rimasta in maggioranza, ed ha autorizzato la discussione di questo disegno di legge.

Del Giudice. Ma ha autorizzato il relatore a fare coteste dichiarazioni?

Presidente. Il relatore ha dichiarato che parlava per suo conto. La Camera deciderà come vuole.

Del Giudice. Nel merito non ho nulla da aggiungere a ciò che ha detto l'onorevole Florenzano.

Io non comprendo una cosa. Quando cento operai si uniscono ad un dato scopo, legalmente

costituiti in base all'articolo del Codice, mi pare che sieno già formati in Società; e per conseguenza, pensando alle Società di lì da venire, mi pare che si creerebbe un privilegio inutile e dannoso, perchè vi sono tante sperequazioni in Italia che non c'è proprio bisogno d'aggiungerne altre.

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro del tesoro. Io dichiaro che non ho difficoltà di accettare la formola ultimamente proposta, la quale corrisponde al concetto esposto dal Ministero.

Presidente. Sta bene.

Dunque ci troviamo davanti a tre proposte: la formola ministeriale, quella della Commissione, e la nuova formola stata presentata ora, e alla quale il relatore personalmente ha dichiarato di unirsi, senza che egli pensi di distruggere il voto della Commissione.

La proposta della Commissione è così concepita:

“ Possono stipularsi a licitazione, od a trattative private, contratti per appalto di lavori con Società di operai legalmente costituite, purchè il lavoro non superi le lire 100 mila, e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera. ”

Invece gli onorevoli deputati Menotti Garibaldi, Ferraris ed altri propongono che invece di dire: “ Possono stipularsi a licitazione od a trattative private contratti per appalto di lavori con Società legalmente costituite ecc. ”, si dica: “ Possono stipularsi a licitazione od a trattative private, contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, purchè ecc. ”

Ora l'emendamento dell'onorevole Garibaldi ha la precedenza nella votazione sulla proposta della Commissione; qualora questo emendamento non fosse approvato, metterò a partito la proposta della Commissione.

Pongo a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Garibaldi e da altri onorevoli deputati.

Chi l'approva sorga.

(*E approvato.*)

Il primo capoverso dell'articolo 4 rimane dunque così formulato:

“ Possono stipularsi a licitazione, od a trattative private, contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro

legalmente costituite fra operai, purchè il lavoro non superi le lire 100 mila, e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera. »

Leggo ora gli altri due capoversi dell'articolo 4:

“ I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro eseguito e potranno per essi emettersi mandati a disposizione colle stesse norme delle spese da farsi ad economia.

“ In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato. »

Su questi due capoversi non è fatta alcuna proposta.

Li pongo a partito. Chi li approva si alzi.

(Sono approvati).

Pongo a partito l'articolo 4 nel suo complesso. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge contemporaneamente alla votazione, che si farà pel bilancio delle poste e telegrafi.

La seduta termina alle 12,10 pomeridiane.

Per il Capo dell'ufficio di revisione
CAV. EMILIO PIOVANELLI.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fbireno)